

stato passivo è stato dichiarato esecutivo;

sentito il giudice relatore;

osserva

A fronte dell'insinuazione in via chirografaria per Euro 40.000,00 proposta da M. L. M. M., concernente la pretesa ripetizione di quanto asseritamente versato con quattro assegni bancari di pari importo alla società GIMAR sas in esecuzione di un preteso preliminare di vendita immobiliare rimasto inadempito e poi risolto, il Giudice Delegato respingeva la domanda *"...in quanto la fonte del credito (contratto preliminare inadempito e risolto, con diritto alla ripetizione di quanto versato in esecuzione) non ha data certa opponibile al fallimento, mentre il curatore dichiara, allo stato, di non avere contezza dei versamenti bancari, i quali, peraltro -considerato in se stessi- non dimostrerebbero comunque il diritto alla ripetizione di quanto versato"*.

Alla prima udienza di comparizione del presente giudizio compariva il Curatore, non costituito, il quale evidenziava che il Comitato dei creditori aveva autorizzato il riconoscimento della pretesa a fronte della documentazione prodotta con l'opposizione, rappresentando la disponibilità della Procedura alla conciliazione a spese compensate.

Nei termini concessi alla prima udienza, l'opponente

depositava la prova dell'avvenuta notificazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, concludendo come in opposizione.

Orbene, rileva il Collegio che la negoziazione in data anteriore alla dichiarazione di fallimento dei 4 assegni di cui è causa -girati dall'istante in favore della società GIMAR sas- è comprovata dai timbri della banca negoziatrice apposti a tergo di tali titoli e dalla relativa stanza di compensazione.

Ergo non è revocabile indubbio che la abbia effettivamente incassato gli importi portati da tali titoli in data anteriore alla dichiarazione di fallimento.

Trattandosi di titoli astratti, è onere di colui che afferma il diritto alla ripetizione degli importi incassati dalla prenditrice, provarne la pretesa natura indebita, ancorchè per ragioni sopravvenute rispetto alla data di negoziazione degli assegni.

A questo proposito l'opponente allega, come già esposto in sede di domanda di insinuazione, che il diritto alla restituzione della somma di Euro 40.0000 sarebbe sorto nel momento in cui si è risolto il contratto preliminare di compravendita immobiliare posto in essere con la GIMAR relativamente ad un'unità immobiliare sita a Latisana in via Roma 61, trattandosi della somma versata dal promissario

acquirente alla promittente venditrice ... sas in esecuzione di tale contratto.

A sostegno dell'anteriorità di tale contratto preliminare rispetto alla data del fallimento -al fine di provare l'opponibilità al fallimento della causale dei versamenti predetti- ... ha prodotto nel presente giudizio il ricorso del 16/9/2009 al Tribunale di Santa Maria Capua a Vetere -sez. dist. di Aversa- con cui egli, insieme alla moglie, aveva chiesto l'autorizzazione del giudice tutelare ad effettuare la donazione indiretta in favore del figlio minore di un immobile da acquistare per il prezzo di Euro 100.000,00 sito in Latisana(UD) in via Roma, piano secondo.

Si tratta all'evidenza del medesimo immobile menzionato nel preliminare di vendita prodotto sub 5) data 29/17/2008.

L'autorizzazione è stata data dal giudice tutelare con decreto del 9/12/2009 (vedi doc.13) il che induce a ritenere, valutate tutte le circostanze del caso, che la stipula del preliminare in questione sia avvenuta in data anteriore al fallimento.

Ergo, la ragione causale sottostante al versamento dei predetti assegni va individuata effettivamente nell'esecuzione del preliminare in questione.

Ne consegue che, non essendo contestata la risoluzione

ILCASO.it



del predetto contratto preliminare, va affermato il diritto dell'opponente alla ripetizione di quanto versato in esecuzione di tale negozio, in ragione della sopravvenuta natura indebita di tali pagamenti.

Il credito dell'opponente pari ad Euro 40.000,00 va, pertanto, ammesso in via chirografaria nello stato passivo del fallimento **GRUPPO SAS** e, a mente dell'art.148 3° comma LF, in quello del socio illimitatamente responsabile **Roberto Maria Rosalia**, in conformità alle conclusioni assunte nell'atto di opposizione.

Riguardo alla spese di lite, ritiene il Collegio che esse vadano integralmente compensate tra le parti considerato che vada imputato all'opponente il mancato accoglimento da parte del Giudice Delegato della domanda di insinuazione al passivo, avendo egli prodotto soltanto nel presente giudizio documentazione idonea a comprovare che la causale della consegna alla fallita dei predetti assegni fosse imputabile all'esecuzione del predetto preliminare (in particolare, il ricorso e il decreto del Tribunale di Santa Maria Capua a Vetere sub doc.13).

P. Q. M.

Definitivamente pronunciando,

- a) ammette il credito dell'opponente al passivo del fallimento **GRUPPO SAS** e del socio illimitatamente

responsabile Francesco Maria Rosalia per l'importo di
Euro 40.000,00 in via chirografaria;

b) compensa interamente tra le parti le spese del
giudizio.

Si comunichi.

Così deciso in Udine il 20/12/17.

Il Presidente

dott. Francesco Venier

IL CASO.it